CORONAVIRUS
OVERCOMING THE DIFFICULTIES

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID-19: GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI DELL'INPS E LA CONVENZIONE TRA ABI E PARTI SOCIALI PER L'ANTICIPAZIONE DEI RELATIVI PAGAMENTI

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

A completamento di quanto già comunicato con il Messaggio n° 1287 del 20 marzo 2020, l'INPS, con la Circolare n° 47 del 28 marzo 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'attivazione degli speciali ammortizzatori sociali introdotti dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

Sul punto si rinvia al nostro contributo accessibile al seguente *link*:

https://www.dejalex.com/2020/03/gli-ammortizzatori-sociali-per-far-fronte-allemergenza-covid-19-e-i-primi-chiarimenti-operativi-dellinps/?lang=it

Ad integrazione di quanto già scritto sull'argomento, segnaliamo quanto segue.

1. **Le aziende con unità produttive situate nelle originarie "*Zone Rosse*"[1] e le imprese collocate al di fuori di tali territori ma con lavoratori ivi residenti o domiciliati**, queste ultime con riferimento solo a tali lavoratori, possono accedere:

   1.1 sia agli speciali ammortizzatori sociali previsti a livello locale dal D.L. 8 marzo 2020, n° 9 (CIGO e Assegno Ordinario con causale "*Emergenza Covid-19 d.l. 9/2020*" per una durata massima di 13 settimane);

   1.2 sia agli speciali ammortizzatori sociali previsti a livello nazionale dal D.L. 17 marzo 2020, n.18 (CIGO e Assegno Ordinario con causale "*COVID-19 - nazionale*" per una durata massima di 9 settimane).

   In altri termini, il trattamento di integrazione salariale di cui al §**1.2** che precede può essere richiesto in aggiunta a quello di cui al §**1.1** che precede.

   Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, i lavoratori che beneficiano degli interventi debbono essere differenti; se i periodi richiesti non si sovrappongono, i lavoratori beneficiari possono anche essere gli stessi.

2. L'accoglimento della domanda di accesso alle speciali forme di CIGO o Assegno Ordinario per far fronte all'emergenza Covid-19 non è subordinato al preventivo utilizzo dei residui ferie.

[1] Ossia in Lombardia nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini ed in Veneto nel comune di Vo'.

3. Anche le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) possono accedere alla speciale forma di CIGO con causale "*COVID-19 - nazionale*". A tal fine, le aziende interessate, oltre a sottoporre all'INPS la relativa richiesta, devono anche presentare al Ministero del Lavoro apposita istanza di sospensione della CIGS in corso per un tempo corrispondente al numero di settimane di CIGO richieste, da inoltrarsi tramite il canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del Ministero del Lavoro oppure al seguenti indirizzi di posta elettronica ordinaria (P.E.O.): dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (P.E.C.) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it. Al termine della CIGO, le aziende interessate potranno chiedere all'INPS (tramite il modello SR40) l'autorizzazione a completare il programma di CIGS per il periodo residuo.

4. Le imprese che hanno già chiesto di essere ammesse agli specifici trattamenti in deroga previsti dal D.L. 2 marzo 2020, n° 9 per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna possono altresì fare istanza per avere accesso alla Cassa Integrazione in Deroga prevista a livello nazionale dal D.L. 17 marzo 2020, n° 18. I due trattamenti di integrazione salariale sono, infatti, cumulabili.

5. Nel caso di aziende con più unità produttive, site in 5 o più Regioni o Province Autonome, l'istanza di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui al §**4.** che precede deve essere presentata al Ministero del Lavoro che emetterà un decreto entro i successivi 30 giorni. In seguito all'emanazione del decreto, l'azienda deve inviare la richiesta di pagamento dell'integrazione salariale all'INPS, tramite la piattaforma "*CIGWEB*", indicando il numero del decreto di concessione. Nel caso di aziende con più unità produttive, site in meno di 5 Regioni o Province Autonome, l'istanza di accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui al §**4.** che precede deve essere presentata presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

In data 30 marzo 2020, inoltre, le Parti Sociali e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno stipulato, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, la "*Convenzione in Tema di Anticipazione Sociale in Favore dei Lavoratori Destinatari dei Trattamenti di Integrazione al Reddito di cui agli Artt. Da 19 a 22 del D.L. N. 18/2020*", in base alla quale:

6. qualora il datore di lavoro decidesse di non anticipare il trattamento di integrazione salariale (sia ordinario, incluso l'assegno erogato dal FIS, che in deroga) concesso con la causale "*Emergenza Covid-19*", tale trattamento verrà anticipato, a richiesta del lavoratore beneficiario, da una delle "*Banche che intendono sostenere attivamente l'iniziativa*". L'anticipazione avverrà mediante l'apertura di un apposito conto corrente per un importo forfettario complessivo pari a Euro 1.400, ridotto in misura proporzionale nel caso di sospensione dell'attività inferiore a 9 settimane o in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. L'apertura del credito in conto corrente di cui al §**6.** che precede cesserà: **(i)** con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore; o **(ii)** in caso di esito negativo della relativa domanda, di cui il lavoratore e/o il datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione alla Banca. In quest'ultimo caso o nel caso in cui siano decorsi 7 mesi senza che l'INPS abbia provveduto al pagamento dovuto, la Banca potrà chiedere al lavoratore la restituzione dell'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione e il lavoratore dovrà provvedere ad estinguerlo nel termine di 30 giorni. In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca lo comunicherà al datore di lavoro (responsabile in solido con il lavoratore) che dovrà versare sul conto corrente dedicato l'importo dovuto dal dipendente, trattenendolo anche dal TFR o da sue anticipazioni.

6 Aprile 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.

Guido Callegari
PARTNER

g.callegari@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

Gaspare Roma
ASSOCIATE

g.roma@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

Isabella Basilico
ASSOCIATE

i.basilico@dejalex.com
+39 02 72554.1
Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO
Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA
Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES
Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW
UlitsaBolshayaOrdynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com